

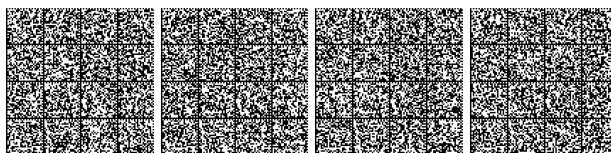
TAR TOSCANA

Sezione I

Firenze

*Notifica per pubblici proclami***NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI MARZIO PACINI PIÙ ALTRI C/ MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PIÙ ALTRI (T.A.R. FIRENZE, SEZ. I, R.G. N. 2008/10).**

Si rende noto che è pendente dinanzi al T.A.R. della Toscana – Firenze - Sez. I - ricorso giurisdizionale recante R.G. n. 2008/10 promosso da MARZIO PACINI più altri rappresentati e difesi dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, contro Università di Firenze più altri per l'annullamento previa sospensione dei seguenti provvedimenti: a) *verbale della prova di esame del 3/9/10 nonché gli atti, verbali con i quali "l'Università" avrebbe accertato che "la presenza della Tavola non ha in concreto alterato i risultati delle prove"; nonché i medesimi atti a1) con i quali si è ritenuto che "la presenza della tavola avrebbe potuto astrattamente agevolare i concorrenti nella soluzione di un quesito atteso che per la risoluzione dei restanti 10 quesiti sono necessarie delle nozioni di base non colmabili con la semplice consultazione della tavola"; b-b1) provvedimento del Rettore di approvazione delle graduatorie anche nella parte in cui non inseriscono tra i vincitori il ricorrente e individuano, senza alcuna sanzione o riserva, i candidati presenti nelle due aule ove erano presenti le tavole; c) verbali del Senato accademico del settembre 2010, ove si dà atto dell'incidenza diretta dell'uso della tavola su 5 quesiti per la prova di odontoiatria senza però dare atto dell'esistenza di alcun procedimento e verbalizzazione; d) in via subordinata del provvedimento non conosciuto con il quale il Presidente della Commissione ha ordinato procedersi alla consegna degli elaborati alla fine della prova in ordine alfabetico; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto. **La graduatoria definitiva degli ammessi è visionabile sul sito internet www.unifi.it. Sunto del ricorso.** I ricorrenti hanno preso parte alla prova di ammissione ai corsi di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Firenze senza essere ammessi. In due aule erano affisse due tavole periodiche degli elementi chimici grazie alle quali i candidati ivi presenti sono*



risultati facilitati nella risoluzione di tutti gli 11 quesiti di chimica e, tra questi, almeno 7 in via diretta. I ricorrenti non sedevano in tali aule e non risultando tra gli ammessi hanno proposto ricorso per i seguenti motivi: *1. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 11.6.2010 e degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.* La presenza delle tavole periodiche, non ammesse dalla lex specialis, affisse nelle due aule ha agevolato la soluzione degli 11 quesiti di chimica come confermato dalla perizia di parte in atti e, in relazione ad alcuni di tali 11 quesiti, anche dalla commissione straordinaria di Ateneo. Si è evidenziato che il vantaggio ottenuto dai partecipanti presenti nelle aule deve essere esteso anche a tutti gli altri concorrenti che non hanno beneficiato di tale ausilio e che in particolare i ricorrenti hanno diritto ad ottenere i relativi punti di cui all'intera sezione di chimica nonché ad un bonus in termini di maggior tempo perso. In subordine devono ritenersi come per risolte, con l'attribuzione del relativo punteggio quanto meno i quesiti indicati in perizia di parte e/o in quella della commissione straordinaria di Ateneo con l'ammissione dei ricorrenti che, grazie a tali punti, riescono a superare l'ultimo ammesso. In ulteriore subordine si è chiesto l'annullamento della prova. Con un secondo motivo è stato impugnato anche il provvedimento con il quale la Commissione ha ordinato procedersi alla consegna dei compiti alla fine della prova in ordine alfabetico eccependo la violazione del principio di segretezza perché tale modalità ha scardinato le garanzie poste a tutela dell'anonimato delle prove.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

